

ASSOCIAZIONE “AWARE”

STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE

Titolo I

Costituzione e scopi

Articolo 1 - Denominazione e sede

1. È costituita l’associazione “AWARE” (l’*Associazione*) ai sensi dell’articolo 14 del Codice civile. L’Associazione è regolata dal Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, (il *Codice del Terzo Settore*), e dal Libro I, Titolo II, Capo II del Codice civile.
2. L’Associazione ha sede in Roma, alla via Monte Nevoso, 30. L’Associazione opera nel territorio della Repubblica Italiana. L’Associazione ha sempre facoltà di operare a livello internazionale nel territorio dell’Unione Europea o in Paesi extracomunitari.
3. L’Associazione, su delibera del Consiglio Direttivo, ha facoltà di istituire sedi secondarie in Italia o all’estero.

Articolo 2 - Oggetto

1. Ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettere *d)*, *g)*, *h)*, *i)*, del Codice del Terzo Settore, l’Associazione ha per oggetto associativo la promozione dello studio e dell’approfondimento scientifico su materie economiche, politiche e sociali in materia di innovazione e sviluppo sostenibile. L’Associazione, inoltre, si propone di promuovere la produzione scientifica degli associati attraverso la creazione e il mantenimento di un ambiente formativo e di ricerca mediante il quale promuovere lo sviluppo di competenze e di conoscenze per tutti i membri.
2. Per perseguire gli scopi associativi, l’Associazione svolgerà, a titolo non esaustivo, le seguenti attività:
 - a) organizzare o promuovere convegni, seminari, corsi di formazione, dibattiti e incontri anche a carattere multimediale;
 - b) diffondere, con ogni mezzo, l’attività di ricerca e studio condotta dagli associati;
 - c) elaborare e pubblicare newsletter, materiale video, audio, multimediale o altre pubblicazioni a circolazione interna ed esterna;
 - d) stipulare con altre entità accordi di collaborazione finalizzati al potenziamento delle attività scientifiche dell’Associazione;

- e) organizzare eventi e attività per promuovere la formazione o la specializzazione degli operatori economici, politici e sociali;
 - f) organizzare eventi aperti al pubblico, con o senza la collaborazione di enti pubblici o privati, Scuole, Università, Accademie o altre realtà di ricerca e formazione per promuovere lo studio e l'approfondimento di temi di interesse generale.
 - g) promuovere la ricerca scientifica su temi riguardanti l'innovazione e lo sviluppo sostenibile, anche mediante l'erogazione di borse di studio, il finanziamento di pubblicazioni e la promozione e l'indizione di concorsi aperti al pubblico;
3. Ai sensi dell'articolo 6 del Codice del Terzo settore, l'Associazione ha facoltà di esercitare le attività strumentali rispetto a quanto sopra indicato.
4. L'Associazione è apartitica e aconfessionale; essa fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato.
5. L'Associazione potrà, altresì, promuovere raccolte pubbliche di fondi al fine di finanziare le proprie attività, nelle forme, alle condizioni e nei limiti di cui all'articolo 7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.
6. L'associazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite. L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse che l'associazione potrà svolgere è il Consiglio Direttivo.

Articolo 3 - Utilizzo nella denominazione dell'indicazione di “Ente del Terzo Settore”

A decorrere dall'avvenuta istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) e ad avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione di quest'ultimo, s'intenderanno facenti parte della denominazione dell'Associazione l'indicazione di “Ente del Terzo Settore” o il suo acronimo “ETS”. Dal momento dell'iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell'Associazione diventerà quindi “AWARE - Ente del Terzo Settore” e, conseguentemente, l'Associazione ne farà uso nei propri atti e corrispondenza, ai sensi dell'articolo 12 del Codice del Terzo Settore.

Titolo II

Norme sul rapporto associativo

Articolo 4 - Norme sull'ordinamento interno

L'ordinamento interno dell'Associazione risponde ai principi di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza degli associati. Le cariche associative sono elettive secondo il principio del voto capitaro.

Articolo 5 - Disposizioni generali sul rapporto Associativo

1. Possono essere ammessi quali membri dell'Associazione le persone fisiche e gli enti giuridici che intendano assumere l'impegno di collaborare al raggiungimento dell'oggetto associativo. È ammesso un numero illimitato di persone. La qualifica di Associato è personale e non trasferibile.
2. L'Associazione può concedere la qualifica di Associato a tutte le persone, fisiche che partecipano alla vita associativa, ne accettano espressamente lo Statuto, offrono con continuità il proprio contributo intellettuale ed economico. Ai fini dell'attribuzione della qualifica di Associato, gli istanti, persone fisiche o giuridiche, devono:
 - a) Richiedere l'ammissione al Consiglio Direttivo;
 - b) Sottoscrivere nelle mani del Consiglio Direttivo gli impegni di cui al presente comma;
 - c) Essere destinatari della delibera di ammissione dell'Assemblea;
 - d) Aver versato il contributo economico deliberato annualmente dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.
3. Salvo che non partecipi direttamente il legale rappresentante *pro tempore*, le persone giuridiche Associate devono essere sempre rappresentate da persona fisica appositamente delegata dagli organi competenti delle medesime. L'Associazione deve essere portata a conoscenza dei dati del delegato entro 10 giorni dall'efficacia della delega mediante comunicazione per iscritto diretta al Consiglio Direttivo.
4. Salvo quanto previsto dal primo periodo del comma precedente, nei 10 giorni successivi la comunicazione della delega all'Associazione, il Consiglio Direttivo ha sempre facoltà di opporsi, richiedendo alla persona giuridica Associata l'emissione di nuova delega a diverso delegato.
5. Gli Associati non possono assumere obbligazioni con terzi per conto dell'Associazione, né impegnarla con terzi in alcun altro modo.
6. Il Presidente, il Consiglio Direttivo o l'Assemblea possono autorizzare gli Associati a compiere singoli atti in forza di procura speciale.
7. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione dell'associato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite dell'associazione e le attività di interesse generale svolte dalla stessa, motivando l'eventuale diniego.

8. Alla delibera di ammissione consegue il diritto dell'Associato alla registrazione del proprio nome nell'apposito libro.
9. Nel caso in cui la delibera di cui al precedente comma 2, lettera d, operi variazioni del contributo economico rispetto all'anno precedente, questa va comunicata (anche per pubblici proclami sul sito internet dell'Associazione) agli Associati entro il mese di settembre dell'anno precedente a quello nel quale avrà efficacia.
10. Il pagamento della quota associativa deve essere effettuato nel termine stabilito dalla delibera di cui al comma 2, lettera d. Il mancato adempimento della quota entro il termine di cui al precedente periodo è causa di decadenza dalla qualifica di Associato e dagli organi collegiali.
11. L'associato può recedere in qualsiasi momento dall'Associazione comunicando per iscritto il recesso al Consiglio Direttivo entro il mese di ottobre dell'anno associativo precedente a quello in cui si intende far valere la decisione. In seguito alla comunicazione del recesso, il Consiglio Direttivo accerta la validità della comunicazione con apposita delibera da comunicare all'associato receduto.
12. Sono Associati i Soci fondatori e i Soci sostenitori.

Articolo 6 - Soci Fondatori

1. Sono Soci Fondatori le persone fisiche che hanno sottoscritto il presente atto costitutivo.
2. I Soci Fondatori, se hanno regolarmente adempiuto per tre anni consecutivi, sono esentati dall'obbligo di cui all'articolo 5, comma 2, lettera d, a partire dal quarto anno successivo alla stipula del presente atto.
3. Salvo il caso della decadenza da Associato, la qualifica di Socio Fondatore non è soggetta termine o prescrizione.
4. I soci fondatori hanno diritti eguali a quelli dei Soci Sostenitori. Per particolari meriti nei confronti dell'associazione, il Consiglio Direttivo può conferirgli lo status di soci onorari secondo le modalità previste dal presente Statuto.

Articolo 7 - Soci Sostenitori

1. Sono Soci Sostenitori le persone, fisiche o giuridiche, che ne fanno domanda scritta, secondo le forme ed i modi previsti dall'articolo 5 del presente Statuto.
2. Il Presidente può proporre all'Assemblea di associare persone fisiche o giuridiche di propria iniziativa. In tal caso, il Presidente, prima di comunicare l'offerta alla persona interessata, deve richiedere una delibera di gradimento al Consiglio Direttivo.

3. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice dei presenti. L'adesione di un nuovo associato sulla base dell'offerta del Presidente sarà efficace solo se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- a) dell'offerta del Presidente e della successiva accettazione del nuovo associato è data notizia per iscritto a tutti gli Associati, anche per pubblici proclami; e
- b) nei trenta giorni successivi alle predette comunicazioni, un terzo degli associati non ha comunicato la propria opposizione per iscritto al Consiglio Direttivo.

4. I Soci Sostenitori possono farsi rappresentare in Assemblea da altri Associati da questi appositamente delegati ad esprimere il voto in assemblea.

5. I Soci Sostenitori che versano una quota annuale almeno pari alla cifra stabilita dal regolamento hanno il diritto di esprimere un proprio rappresentante in un Consiglio Direttivo d'Area, a loro scelta e sempre che siano formati.

6. I Soci Sostenitori possono eseguire un versamento annuale oltre la misura minima stabilita a norma dell'articolo 5, comma 2, lettera d. In tal caso, i Soci Sostenitori che versano una quota almeno pari al doppio di quella indicata in precedenza, hanno il diritto di esprimere un proprio rappresentante nel Consiglio Direttivo dell'Associazione e in ciascuno dei Consigli Direttivi d'Area, laddove essi siano formati.

Articolo 8 - Soci Onorari

1. Sono Soci Onorari gli Associati persone fisiche che si sono distinte per particolari meriti nei confronti dell'Associazione o che sono note al pubblico per le loro qualità umane, professionali o imprenditoriali, ovvero per meriti culturali o istituzionali. La qualifica di Socio Onorario è attribuita dall'Assemblea su iniziativa del Presidente, previo parere vincolante del Consiglio Direttivo.

2. I Soci Onorari non sono obbligati al versamento di quote associative e possono partecipare senza diritto di voto alle Assemblee dei soci e, su invito del Presidente, alle riunioni del Comitato scientifico.

3. I soci onorari possono richiedere al Presidente di partecipare all'organizzazione ed al finanziamento di alcune specifiche attività. Il Presidente esprime la propria decisione su parere del Consiglio Direttivo.

Articolo 9 - Procedimento di ammissione su iniziativa dell'associando

1. Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque può fare domanda per iscritto al Consiglio Direttivo. La domanda deve precisare che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto

e i regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo o dall'Assemblea e a partecipare attivamente alla vita associativa.

2. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione dell'Associato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività svolte.

3. La delibera di ammissione è assunta non oltre i 90 (novanta) giorni seguenti la presentazione della domanda.

4. La qualifica di Associato si perfeziona con l'iscrizione dell'Associato nel rispettivo libro e con la comunicazione della delibera di ammissione all'Associato che deve essere eseguita, per iscritto e con qualsiasi mezzo. Quando il Consiglio Direttivo delibera il rigetto della domanda, questa deve essere motivata e comunicata per iscritto e con qualsiasi mezzo all'interessato.

5. Il Consiglio Direttivo adempie agli obblighi di cui al comma precedente nei trenta giorni successivi alla data in cui è stata emessa la delibera di ammissione.

6. Le domande di ammissione presentate da minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

7. In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica all'interessato la delibera e la relativa motivazione entro e non oltre i 60 (sessanta) giorni successivi l'assunzione della stessa.

Articolo 10 - Diritti e doveri degli Associati

1. Gli Associati hanno il diritto di:

- a) partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo negli Organi Associativi;
- b) essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, e di parteciparvi;
- c) esaminare i libri associativi. In tal caso l'Associato ha l'onere di presentare domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine di 15 (quindici) giorni successivi, al termine dei quali la domanda deve intendersi respinta. La visione dei libri è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona appositamente incaricata dal Consiglio Direttivo.

2. L'Associato può esercitare i diritti sociali dal momento in cui si sia perfezionata nei suoi confronti la comunicazione della delibera di ammissione ed è sempre condizionato al rispetto dell'obbligo di cui all'articolo 5, comma 2, lettera d.

3. Gli associati hanno il dovere di:

- a) adottare comportamenti conformi al dovere di buona fede e diligenza nell'Associazione, nonché allo spirito e alle finalità che la caratterizzano, tutelandone il nome e l'onorabilità;
- b) rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali o altri organi interni;

Articolo 11 - Cause di cessazione dal rapporto associativo

1. Il rapporto tra Associato e Associazione cessa per:

- a) recesso;
- b) esclusione;
- c) decadenza.

2. Il recesso deve essere comunicato dall'associato entro trenta giorni dal termine stabilito a norma dell'articolo 5, comma 2, lettera d, in cui è stato comunicato e avrà efficacia a partire dal primo gennaio dell'anno solare successivo.

3. Con delibera dell'Assemblea assunta a maggioranza qualificata dei 2/3 (due terzi) dei presenti, l'associato può essere escluso per:

- a) comportamento contrastante con l'oggetto dell'Associazione
- b) grave lesione dell'onorabilità dell'Associazione;
- c) gravi, ripetute o persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;
- d) essere responsabile di gravi danni all'Associazione.

4. L'Assemblea, prima di deliberare l'esclusione, deve convocare e ascoltare la persona interessata dalla delibera. Quando è assunta la delibera di esclusione, questa deve essere motivata e comunicata per iscritto, con qualsiasi mezzo, alla persona interessata non oltre i successivi trenta giorni dalla data della deliberazione.

5. L'Associato escluso può fare istanza di revoca all'Associazione entro trenta giorni dalla data in cui ha ricevuto la delibera. L'istanza è proposta al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata a/r, PEC o altro mezzo capace di attestarne il ricevimento.

6. Il Consiglio Direttivo dovrà riunirsi entro i trenta giorni successivi alla data di ricevimento dell'istanza e, valutarne l'ammissibilità, convoca l'Assemblea per la revoca della delibera di esclusione. In tal caso, fino alla nuova delibera dell'Assemblea, l'efficacia della delibera di esclusione di cui al comma 3 è sospesa. È parimenti sospeso l'esercizio dei diritti associativi dell'Associato escluso.

7. L'Associato decade per il mancato versamento della quota associativa nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine stabilito a norma dell'articolo 5, comma 2, lettera d. L'Associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'articolo 9 del presente Statuto. In tal caso, la qualifica di Socio Fondatore non può essere riacquisita.

8. L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Titolo III

Norme sul volontariato

Articolo 12 - Dei Volontari e dell'attività di volontariato

1. I Volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. La qualifica di volontario non presuppone, né esclude la qualifica di Associato.

2. Il Consiglio Direttivo procede a iscrivere i Volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale entro l'apposito registro.

3. Il Consiglio Direttivo ha l'obbligo di stipulare un contratto di assicurazione a favore dei propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

4. L'attività del Volontario non può essere retribuita in alcun modo e da parte di nessuno. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti da apposito regolamento approvato dal Consiglio Direttivo.

5. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto a titolo oneroso intrattenuto con l'Associazione.

Titolo IV

Degli organi associativi

Sezione I

Elenco degli organi

Articolo 13 - Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:

- a) l'assemblea dei soci (l'*Assemblea*);
- b) l'organo di amministrazione (il *Consiglio Direttivo*);
- c) il Presidente;
- d) il tesoriere/segretario;
- e) i consigli direttivi d'area;
- f) il comitato scientifico;
- g) l'organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 30 del Codice del Terzo Settore;
- h) l'organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 31 del Codice del Terzo Settore.

Sezione II

Dell'Assemblea

Articolo 14 - Composizione, convocazione e funzionamento

1. L'Assemblea è l'organo di indirizzo generale dell'Associazione ed è composta da tutti gli Associati in regola con l'obbligo di cui all'articolo 5, comma 2, lettera d.

2. Ciascun Associato può intervenire nonché votare personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro Associato mediante delega conferita per iscritto e contenente l'indicazione di entrambe le parti. È ammessa una sola delega per Associato. All'atto del conferimento, il delegante dovrà indicare il voto che il delegato dovrà esprimere per ciascun argomento all'ordine del giorno. La mancata indicazione di un determinato voto all'atto del conferimento della delega implica l'astensione.

3. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione su delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

4. L'Assemblea può essere inoltre convocata:

- a) su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;
- b) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno un quinto degli Associati;

5. Nei casi di cui al comma precedente, il Presidente deve provvedere senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea, che dovrà tenersi entro sessanta giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda nei termini indicati, l'organo di controllo o la maggioranza del Consiglio Direttivo devono procedere in sua vece e senza ritardo.
6. Della convocazione è dato avviso agli Associati per iscritto e con qualsiasi mezzo negli otto giorni precedenti la data in cui è convocata. È ammessa la fissazione di una seconda convocazione dell'Assemblea almeno ventiquattro ore dopo il momento in cui è fissata prima convocazione.
7. L'avviso di convocazione deve indicare:
- a. il luogo, il giorno e l'ora in sede di prima e di seconda convocazione;
 - b. l'indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno;
8. L'Assemblea può riunirsi anche in videoconferenza alla condizione che sia possibile procedere all'identificazione dei partecipanti e sia per loro possibile seguire la discussione o intervenire in modo simultaneo e sia assicurata l'espressione efficace del voto. In tali casi, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si troverà il Presidente e il segretario responsabile della redazione e dell'iscrizione del verbale d'Assemblea nell'apposito libro. Nel caso in cui dovesse essere interrotto o sospeso il collegamento, l'Assemblea stessa verrà dichiarata parimenti sospesa dal Presidente o da chi ne faccia le veci, salve le delibere assunte prima della sospensione.
9. L'Assemblea è presieduta dal Presidente e, in sua assenza, dal Vicepresidente o, comunque, da altro Associato indicato appositamente dall'Assemblea.
10. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale redatto in forma sintetica che deve essere sottoscritto dal Presidente e dal segretario da questi nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea conservato nella sede dell'Associazione a cura del Presidente.
11. La presenza di tutti gli Associati in Assemblea sana ogni vizio di convocazione.

Articolo 15 - Assemblea ordinaria

1. L'Assemblea delibera su:
- a) il bilancio di esercizio redatto dal Consiglio Direttivo;
 - b) il programma annuale e pluriennale di attività proposto dal Consiglio Direttivo;
 - c) l'eventuale bilancio sociale nei casi previsti dalla legge;
 - d) la determinazione del numero dei componenti del Consiglio Direttivo ed eleggerne i componenti;

- e) eleggere o revocare i componenti dell'organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 30 del Codice del terzo settore;
 - f) eleggere e revocare l'organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 31 del Codice del terzo settore;
 - g) approvare l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione o l'istituzione di organi interni all'Associazione;
 - h) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'articolo 28 del Codice del Terzo Settore e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
 - i) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale;
 - j) deliberare su ogni altra materia che la legge o il presente Statuto attribuisce all'Assemblea.
2. In ogni caso, rientrano nella competenza dell'Assemblea ordinaria anche tutte quelle materie non espressamente riservate all'Assemblea Straordinaria.
3. Quando convocata in prima convocazione, l'Assemblea è validamente costituita se è presente la maggioranza assoluta degli associati
4. Quando convocata in sede di seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita se sono presenti almeno tre Associati.
5. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, sia in prima che in seconda convocazione. In caso di parità di voti, la delibera deve intendersi non assunta.

Articolo 16 - Assemblea straordinaria

1. L'Assemblea straordinaria delibera su:
- a) la modifica dello Statuto;
 - b) la trasformazione, la fusione o la scissione;
 - c) lo scioglimento.
2. L'Assemblea straordinaria in sede di prima convocazione è validamente costituita se sono presenti almeno i tre quarti degli associati. In tal caso, la delibera può essere assunta con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.
3. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in seconda convocazione se è presente la maggioranza assoluta degli associati. In tal caso, la delibera può essere assunta con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

4. Nel caso di cui al comma 1, lettera c, l'Assemblea straordinaria deve indicare il soggetto al quale è devoluto il patrimonio. Inoltre, l'Assemblea è validamente costituita se sono presenti almeno i tre quarti degli associati in entrambe le convocazioni. Lo scioglimento può essere deliberato con il voto favorevole dei due terzi dei presenti.

Articolo 17 - Norme per l'espressione del voto

1. Ciascun Associato ha diritto ad un voto.
2. L'esercizio del diritto di voto spetta agli Associati che siano iscritti da almeno tre mesi nell'apposito libro. Gli associati che non sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli Associati possono partecipare all'Assemblea senza diritto di voto, né di elettorato passivo.
3. Gli Associati minorenni hanno diritto di voto a partire dalla prima Assemblea successiva al raggiungimento della maggiore età. Fino al raggiungimento della maggiore età, il diritto di elettorato attivo per i minorenni è attribuito a colui che esercita la responsabilità genitoriale sugli stessi. È fatto salvo il diritto d'intervento in Assemblea.
4. Nei casi di cui ai commi 2 e 3 precedenti, la presenza è computata ai soli fini del calcolo per la verifica della valida costituzione dell'Assemblea.
5. Si procede con voto palese.
6. Può procedersi mediante scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti, il Presidente o un terzo dei membri del Consiglio Direttivo. Per l'elezione delle cariche sociali e nel caso di votazioni su questioni attinenti persone fisiche si procede esclusivamente mediante scrutinio segreto.

Sezione III

Del Consiglio Direttivo

Articolo 18 – Poteri e composizione

1. Il Consiglio Direttivo ha l'amministrazione generale dell'Associazione.
2. La competenza del Consiglio Direttivo si estende a tutte le materie che non siano riservate ad altri organi dalla legge o dal presente Statuto.
3. Il numero dei componenti è determinato dall'Assemblea su proposta del Presidente. In ogni caso, il numero dei componenti non può essere inferiore a tre.
4. I componenti del Consiglio Direttivo sono eletti dall'Assemblea mediante preferenza diretta. I candidati non eletti, nell'ordine di preferenze ottenute, possono essere chiamati a sostituire un

membro del Consiglio Direttivo per cooptazione. I primi membri del Consiglio Direttivo sono nominati nell'allegato al presente atto costitutivo.

5. Non può essere eletto Consigliere l'interdetto, l'inabilitato, colui che sia sottoposto a alla liquidazione giudiziale o sia stato dichiarato fallito ovvero chi sia stato condannato ad una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o da uffici direttivi.

6. I componenti sono eletti per tre anni e sono rieleggibili.

7. Nei trenta giorni precedenti la scadenza dell'incarico, il Presidente convoca l'Assemblea con l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo come argomento all'ordine del giorno.

Articolo 19 - Convocazione, funzionamento e voto

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno o, comunque, quando gli sia richiesta da almeno un terzo dei componenti.

2. La convocazione del Consiglio è fatta mediante avviso scritto comunicato con qualsiasi mezzo ai Consiglieri nei quattro giorni precedenti la data dell'adunanza. L'avviso deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.

3. L'adunanza del consiglio direttivo è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal vice presidente; in assenza di entrambi, dal consigliere più anziano di carica. Quanto allo svolgimento, alla verbalizzazione, alla presidenza della riunione e all'espressione del voto, si applicano gli articoli 14 e 17, in quanto compatibili. Il verbale dell'adunanza è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e viene conservato nella sede dell'Associazione a cura del Presidente.

4. Quanto ai quorum costitutivi e deliberativi, si applica l'articolo 15, in quanto compatibile. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Non sono ammesse deleghe in nessun caso.

Articolo 20 - Competenze

1. Il Consiglio Direttivo ha l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione; in particolare, esso:

- a) cura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea;
- b) redige il bilancio di esercizio e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea;
- c) redige i programmi di attività annuale e pluriennale e li sottopone all'approvazione dell'Assemblea;
- d) nei casi previsti dalla legge, redige il bilancio sociale e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea, entro i medesimi termini previsti per il bilancio di esercizio;
- e) nomina al suo interno il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario dell'Associazione;

- f) delibera sulle domande di adesione all'Associazione;
 - g) redige e approva i regolamenti che gli siano delegati dall'Assemblea o dal presente Statuto;
 - h) delibera l'ammontare della quota associativa annuale;
 - i) convoca l'Assemblea;
 - j) delibera se contrarre con terzi rapporti di lavoro, collaborazione e consulenza;
 - k) delibera sulla ratifica i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;
 - l) cura la tenuta dei libri sociali dell'Associazione, salvo che non sia diversamente stabilito dallo Statuto;
 - m) delibera sull'eventuale svolgimento di attività diverse come definite dal Codice del Terzo Settore e ne documenta il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
 - n) adotta ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;
 - o) adotta in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.
2. Il Consiglio Direttivo può conferire mandato ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere specifici atti e categorie in nome e per conto dell'Associazione.
3. Il Segretario si occupa in generale della gestione dei libri sociali e svolge le mansioni che gli siano delegate dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.

Articolo 21 - Cause di cessazione dal Consiglio Direttivo e procedimento di sostituzione

1. Un componente cessa di essere membro del Consiglio Direttivo per:
- b) dimissioni;
 - c) revoca;
 - d) decadenza.
1. Le dimissioni sono rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. In tal caso, il Consiglio direttivo può deliberare di rifiutarle. Ove non si assuma la predetta delibera entro cinque giorni, le dimissioni si intendono accettate.
2. La revoca dall'incarico al singolo membro o all'intero Consiglio Direttivo è deliberata dall'Assemblea ordinaria. L'Assemblea delibera la revoca ove ritenga la sussistenza di comportamenti contrastanti con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari ovvero di ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione.

3. La decadenza dal Consiglio Direttivo si verifica dal momento in cui sia perduta la qualità di Associato ai sensi dell'articolo 11 del presente Statuto.
4. Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico per uno o più dei motivi indicati al comma 1, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione del membro cooptandolo tra i candidati non eletti. In tal caso dovrà essere confermata la nomina con apposita delibera dall'Assemblea alla prima convocazione utile. In difetto, il membro sostituito decade e dovrà procedersi con una nuova nomina ai sensi del presente comma.
5. Se confermati, i membri cooptati avranno un mandato pari al termine residuo del membro sostituito. Nel caso in cui non siano disponibili membri non eletti, l'Assemblea dovrà essere convocata per designare direttamente il nuovo membro del Consiglio Direttivo; è fatta salva, in ogni caso, l'applicazione del primo periodo del presente comma. Nei casi previsti dal presente e dal precedente comma, si applica l'articolo 2386 del Codice Civile, in quanto compatibile.
6. Ove siano cessati i due terzi dei membri, l'intero Consiglio Direttivo decade. In tal caso, il Presidente o, in mancanza, il membro più anziano, convoca l'Assemblea ordinaria entro trenta giorni dalla decadenza del Consiglio con l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo all'ordine del giorno. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione e ne sono responsabili.

Sezione IV

Del Presidente e del Vicepresidente

Articolo 22 - Poteri e durata

1. Il Presidente ha la rappresentanza esclusiva dell'Associazione. Il Presidente sta in giudizio per conto dell'Associazione in tutti i giudizi in cui essa sia convenuta o siano da questa intrapresi.
2. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo. Può essere revocato dal Consiglio Direttivo con le stesse modalità previste per la sua elezione.
3. L'incarico del Presidente ha durata pari all'incarico del Consiglio Direttivo.
4. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione; in particolare, egli ha il compito di:
 - a) sottoscrivere gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione nei confronti degli Associati e dei terzi;
 - b) curare l'attuazione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
 - c) convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo.

5. In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento anche del Vicepresidente, spetta al Consiglio Direttivo o all'Assemblea indicare la persona che li presieda in quel momento.
6. Per i casi di cessazione dall'incarico, si applica, in quanto compatibile, l'articolo 21.

Articolo 23 – Del Vicepresidente

1. Il Vicepresidente è eletto tra i membri del Consiglio Direttivo su proposta del Presidente.
2. Il Vicepresidente non è organo dell'Associazione, salvo quando assume la funzione di Presidente.
3. Il Vicepresidente decade dall'incarico alla cessazione, per qualunque motivo, dell'incarico del Presidente.
4. Gli obblighi del Vicepresidente e i modi di svolgimento dell'incarico sono determinati da apposito regolamento.

Sezione V

Dell'organo di controllo e del revisore

Capo I

Dell'organo di controllo

Articolo 24 - Composizione, durata e funzionamento

5. L'organo di controllo, qualora nominato, è formato da uno o più componenti secondo quanto previsto dall'articolo 30, comma 2, del Codice del Terzo Settore, ed è eletto dall'Assemblea. Possono essere eletti membri anche persone fisiche non Associate.
6. I componenti dell'organo di controllo rimangono in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili per non più di due incarichi consecutivi.
7. Per i casi di ineleggibilità e decadenza, si applica l'articolo 2399 del Codice Civile.
8. L'organo di controllo redige il verbale delle proprie riunioni, il quale va trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo, conservato nella sede dell'Associazione a cura del Presidente o del Segretario, ove delegato anche a tale compito.
9. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, l'unico componente decada dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione dello stesso tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.
10. Il componente dell'organo di controllo deve essere indipendente ed esercitare le sue funzioni in modo obiettivo ed imparziale.

11. I componenti dell'organo non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Articolo 25 - Competenze

1. L'organo di controllo:

- a)** vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- b)** vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo corretto funzionamento;
- c)** ha il controllo della contabilità associativa;
- d)** monitora l'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo Settore;
- e)** attesta che l'eventuale bilancio sociale sia redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'articolo 14 dello stesso Codice del Terzo Settore. Degli esiti di siffatto monitoraggio è dato atto nello stesso bilancio sociale;
- f)** assiste alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio.

2. Nei casi previsti dall'articolo 31, comma 1, del Codice del Terzo Settore, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.

3. L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio incarico.

4. I membri dell'organo di controllo possono procedere, in qualsiasi momento e senza preavviso, ad atti di ispezione e controllo; a tal fine, ciascun membro può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati argomenti.

Capo II

Del revisore

Articolo 26 - Organo di revisione

1. L'organo di revisione, qualora nominato, è formato da uno o più componenti secondo quanto previsto dall'articolo 31 del Codice del Terzo Settore, è eletto dall'Assemblea e i suoi membri possono essere anche persone non Associate.

2. I componenti dell'organo di revisione devono essere iscritti al registro dei revisori legali dei conti.
3. L'organo di revisione rimane in carica tre anni ed è rieleggibile.
4. L'organo di revisione redige il verbale delle proprie riunioni, il quale va trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo, conservato nella sede dell'Associazione a cura del Presidente o del Segretario, ove delegato anche a tale compito.
5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, il componente dell'organo di revisione decada dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sua sostituzione tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.
6. Il componente dell'organo di revisione deve essere indipendente ed esercitare le sue funzioni in modo obiettivo ed imparziale, oltre a non poter ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Articolo 27 - Responsabilità degli organi sociali

1. I membri del Consiglio Direttivo, il Presidente, i componenti dell'organo di controllo e di revisione (qualora nominati), rispondono nei confronti dell'Associazione, dei creditori di essa, degli Associati e dei terzi, rispettivamente ai sensi delle norme in materia di responsabilità degli amministratori, dei sindaci e dei revisori legali dei conti di società per azioni, in quanto compatibili.

Titolo V

Dei libri sociali

Articolo 28 - Libri sociali e registri

1. L'Associazione tiene le seguenti scritture:
 - a) il libro degli associati;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.
2. L'Associazione tiene il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, qualora questo sia stato nominato.
3. L'Associazione tiene, inoltre, il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di revisione, qualora nominato.
4. L'Associazione tiene, infine, il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Titolo VI

Norme sul patrimonio dell'Associazione e sul bilancio di esercizio

Articolo 29 - Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro

1. Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria con il fine esclusivo di perseguire le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione.
2. È fatto divieto di distribuire, anche indirettamente, gli utili e gli avanzi di gestione, fondi e riserve, comunque denominate, a chiunque faccia parte dell'Associazione o di suoi organi, nonché ai suoi lavoratori e collaboratori, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
3. In caso di distribuzione illecita di utili, il recipiente è obbligato alla restituzione di quanto illecitamente percepito, oltre interessi legali e rivalutazione dal dì del dovuto, sino al soddisfo.

Articolo 30 - Risorse economiche

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
 - a) quote associative;
 - b) contributi pubblici e privati;
 - c) donazioni e lasciti testamentari;
 - d) rendite patrimoniali;
 - e) attività di raccolta fondi;
 - f) rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
 - g) proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex articolo 6 del Codice del Terzo settore;
 - h) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.

Articolo 31 - Bilancio di esercizio

1. L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno solare.
2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo procede alla formazione del bilancio di esercizio, che dovrà essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea ordinaria. Quest'ultima dovrà

essere convocata per deliberare entro e non oltre i centoventi giorni successivi alla chiusura dell'esercizio.

3. Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione negli otto giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione e ogni Associato, previa richiesta scritta indirizzata al Consiglio Direttivo, potrà prenderne visione.

Titolo VII

Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio

Articolo 32 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria secondo i quorum previsti dal presente Statuto.

2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del Codice del Terzo Settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'articolo 9 del Codice del Terzo settore.

Titolo VIII

Disposizioni finali

Articolo 33 - Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

Roma, 15/12/2020


.....

.....

Alessia Peruginelli

Adriano Toller

.....

Andrea Fedeli

.....